

Risoluzione n. 127629 del 6.7.2011

Oggetto: D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 – Quesito in materia di vendite sottocosto

Si fa riferimento alla mail con la quale la S.V. chiede informazioni relativamente al numero delle iniziative sottocosto consentite inerenti un caso particolare.

Trattasi, nello specifico, di un punto vendita con caratteristiche di supermercato che ha trasferito la propria sede in un nuovo edificio dello stesso Comune, chiudendo il precedente esercizio, mantenendo comunque la stessa proprietà e di conseguenza la stessa partita IVA.

Il nuovo punto vendita ha però caratteristiche diverse dal precedente: è collocato all'interno di un parco commerciale, ha un format diverso in quanto ha aumentato la superficie di vendita (oltre 2500 mq), ha modificato l'insegna.

La S.V. chiede, se il nuovo punto vendita può effettuare le 3 iniziative sottocosto consentite nel corso dell'anno dalla normativa in materia oppure se si debba tener conto di quelle eventualmente fatte in precedenza nella vecchia sede.

Al riguardo si fa presente quanto segue.

L'articolo 1, comma 4, del D.P.R. 6 aprile 2001, n. 218, recante disciplina delle vendite sottocosto, stabilisce che “[...] essa deve essere comunicata al comune dove è ubicato l'esercizio almeno dieci giorni prima dell'inizio e può essere effettuata solo tre volte nel corso dell'anno”.

L'articolo 1, comma 5, stesso D.P.R. recita che “Non può essere effettuata una vendita sottocosto se non è decorso almeno un periodo pari a venti giorni, salvo che per la prima vendita sottocosto dell'anno”.

L'articolo 2, comma 2, stesso D.P.R., stabilisce altresì che è comunque “...consentito effettuare la vendita sottocosto in caso di [...] apertura di un nuovo esercizio commerciale; [...] o di modifica e integrazione dell'insegna tali da incidere sul carattere individuante della stessa”.

Stante quanto sopra la scrivente Direzione ritiene di precisare che:

1. nel caso dei prodotti elencati alle lettere dalla a) alla e) del comma 1, dell'articolo 2, del D.P.R. n. 218, le vendite sottocosto non sono soggette ad alcuna delle limitazioni elencate all'articolo 1, comma 4

2. nel caso si verificano le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, del D.P.R. n. 218, la vendita sottocosto può essere effettuata in via straordinaria in deroga alla limitazione numerica ed all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 4.

Di conseguenza, si ritiene che il caso in questione, sussistendo la condizione di modifica dell'insegna, rientri nelle condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2 del D.P.R. n. 218, ricorrendo le quali è consentita un'ulteriore vendita sottocosto.

Resta fermo comunque che, in ogni caso, riferibili al medesimo esercizio, non sono ammesse ulteriori vendite sottocosto oltre alle tre ordinarie di cui all'articolo 1, comma 4 e a quelle eventuali e straordinarie consentite solo al verificarsi delle condizioni espressamente previste dall'articolo 2, comma 2.

IL DIRETTORE GENERALE
Gianfrancesco Vecchio